

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 50

RISOLUZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

(Estensore ZANOLETTI)

approvata nella seduta del 21 settembre 2010

SULLA

**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLA COMMERCIALIZ-
ZAZIONE DEI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE VEGETA-
TIVA DELLA VITE (COM (2010) 359 DEFINITIVO)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 22 settembre 2010

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione	»	6

La 9^a Commissione, esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

premessi che la proposta in esame, al fine di modificare la precedente direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968 - relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite all'interno dell'Unione - sostituisce integralmente tale normativa, che viene quindi abrogata, con una nuova disciplina;

osservato preliminarmente che la produzione di vino e di uve da tavola occupa un posto importante nell'agricoltura dell'Unione e rilevato altresì che risultati soddisfacenti della coltura della vite dipendono dall'utilizzazione di piante da vite adeguate;

evidenziato in particolare che alcuni Stati membri hanno limitato, da qualche tempo, la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite a quella delle talee, marze e barbatelle di alta qualità, beneficiando del risultato dei lavori di selezione sistematica delle piante che hanno consentito varietà di viti stabili e omogenee;

considerato che una migliore produttività in materia di coltura della vite nell'Unione può essere ottenuta con l'applicazione da parte degli Stati membri di norme unificate e il più possibile rigorose circa la scelta delle varietà ammesse alla commercializzazione;

preso atto che:

la proposta in esame, la quale si compone di 34 articoli e due allegati - il primo relativo alle condizioni di coltura della vite, il secondo relativo ai materiali di moltiplicazione della stessa - dopo aver dettagliatamente definito e classificato i concetti in esame, si sofferma sulle condizioni di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite;

all'articolo 3 viene previsto che i materiali di moltiplicazione della vite devono poter essere commercializzati solo se, oltre a rispondere alle condizioni dell'allegato II, siano state ufficialmente esaminati e certificati quali «materiali di moltiplicazione iniziali», «materiali di moltiplicazione di base» o «materiali di moltiplicazione certificati» oppure, se si tratta di materiali di moltiplicazione *standard*, siano stati ufficialmente controllati;

sono contemplate deroghe alle precedenti prescrizioni per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione per prove, scopi scientifici o per lavori di selezione;

al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento di materiali di moltiplicazione nell'Unione che non possano essere superate altrimenti, la Commissione, previo parere del Comitato permanente per

le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali da cui è assistita (articolo 27, paragrafo 2) può autorizzare gli Stati membri per un periodo determinato, alla commercializzazione su tutto il territorio dell'Unione dei quantitativi richiesti di materiali di moltiplicazione di una categoria soggetta a requisiti ridotti, per risolvere le difficoltà (articolo 23);

è necessario che ciascuno Stato membro compili un catalogo delle varietà ammesse alla certificazione nonché al controllo dei materiali di moltiplicazione *standard* nel proprio territorio (articolo 5), compilazione che andrà effettuata secondo norme unificate affinché le varietà ammesse siano distinte, stabili e sufficientemente omogenee. Risulta poi auspicabile prevedere misure *ad hoc* di conservazione della biodiversità che garantiscano la conservazione delle varietà esistenti;

sono esentati dall'obbligo di certificazione o di controllo (ma non dall'obbligo di limitare la commercializzazione ai materiali di moltiplicazione certificati e ai materiali di moltiplicazione *standard*) quegli Stati in cui non vi è moltiplicazione della vite o commercializzazione dei suoi materiali di moltiplicazione;

all'articolo 8, sono ammesse le varietà di vite geneticamente modificate (chiaramente indicate come tali nel catalogo delle varietà) solo se siano state adottate tutte le opportune misure atte a evitare rischi per la salute umana e l'ambiente, attraverso una valutazione specifica dei rischi ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001;

per garantire l'identità dei materiali di moltiplicazione, secondo l'atto in esame, occorre stabilire norme unificate relative alla separazione dei lotti, all'imballaggio, alla chiusura e al contrassegno (articolo 14 e seguenti); è affidato agli Stati membri il compito di garantire un controllo adeguato del movimento dei materiali di moltiplicazione della vite attraverso la predisposizione di un documento di accompagnamento dei lotti e l'adozione di misure necessarie affinché, al momento della commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite provenienti da un Paese terzo, vengano fornite al servizio competente una serie di indicazioni (specie, varietà, Paese di spedizione e altro) per valutarne la qualità (articolo 19);

considerato, per quel che concerne la valutazione in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà, che gli obiettivi fin qui enunciati non possono essere realizzati adeguatamente dai singoli Stati membri, rendendo quindi necessario un intervento in ambito comunitario, maggiormente idoneo al conseguimento delle predette finalità;

considerato, per quel che concerne la valutazione in ordine al rispetto del principio di proporzionalità, che le misure previste nella proposta in esame risultano commisurate agli obiettivi assegnati dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non andando oltre quanto necessario al fine del raggiungimento degli obiettivi stessi;

si esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 «Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità», in senso favorevole.

Per quel che concerne il merito del provvedimento in esame, si esprime in senso favorevole a condizione che venga espunto dall'atto comunitario in esame l'articolo 8, e comunque ogni altro riferimento all'ipotesi di utilizzo di materiale geneticamente modificato, con particolare riferimento al settore vitivinicolo.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: SANTINI)

29 luglio 2010

La 14^a Commissione, esaminato l'atto COM(2010)359 def.,

considerato che esso risponde alla necessità di procedere alla codificazione della direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, più volte modificata, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, al fine di assicurare una maggiore chiarezza e comprensione delle disposizioni in essa contenute;

considerato che l'esigenza di provvedere anche a una modifica non esclusivamente formale al testo della direttiva ha indotto la Commissione europea a privilegiare lo strumento della rifusione rispetto a quello della mera codificazione;

tenuto conto che detta modifica prevede il trasferimento, dal Consiglio alla Commissione, delle competenze esecutive dirette a stabilire se i materiali di moltiplicazione prodotti nei Paesi terzi offrano garanzie equivalenti rispetto ai materiali prodotti nell'Unione e possano quindi essere ammessi e commercializzati e corrisponde a un orientamento seguito sistematicamente, per normative analoghe, fin dall'inizio degli anni Novanta,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica appare correttamente individuata nell'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), secondo il quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli prevista all'articolo 40, paragrafo 1, e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca;

per quanto attiene al principio di sussidiarietà, la proposta appare conforme, in quanto la proposta di direttiva non apporta modifiche sostanziali alla regolamentazione del mercato europeo dei materiali di moltiplicazione della vite;

per quanto attiene al principio di proporzionalità, la proposta appare conforme, in quanto le modifiche apportate alla direttiva risultano congrue agli obiettivi che l'atto legislativo intende perseguire;

nel merito, si sottolinea come l'attribuzione alla Commissione di specifiche competenze di esecuzione rientri nel quadro delineato dall'articolo 291 del TFUE, laddove si prevede espressamente che, «allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, questi conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione». Nel caso della proposta in esame le relative disposizioni, pur concernendo rapporti commerciali con Paesi terzi, rientrano in primo luogo nel quadro di riferimento della politica agricola comune, e pertanto nell'ambito di competenza esecutiva della Commissione. Appare tuttavia in generale necessario che sui progetti legislativi che contengono l'attribuzione di competenze di esecuzione – e in particolare quelli connessi alla politica commerciale dell'Unione – venga esercitato un rigoroso controllo preventivo, per verificare che l'attribuzione di una delega esecutiva non sia lesiva di interessi nazionali.

